

Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16, Norme regionali in materia di attività culturali (“Bollettino ufficiale regionale” n. 34 del 20.08.2014).

Note riguardanti modifiche apportate all’intera Legge:

-articoli 32 bis e 32 ter aggiunti (da articolo 6, comma 84, lettera c) dalla Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27, Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale - legge finanziaria 2015 (“Bollettino ufficiale regionale” n. 1 del 07.01.2015 – 2° supplemento ordinario n. 2 del 07.01.2015);

-articoli 27 bis e 12 bis aggiunti (da articolo 1, commi 8 e 13) dalla Legge regionale 27 marzo 2015, n. 7, Norme urgenti in materia di cultura, volontariato, sport, istruzione e protezione sociale (“Bollettino ufficiale regionale” n. 12 del 25 marzo 2015 – 1° supplemento ordinario n. 12 del 30 marzo 2015), con effetto dal 1° gennaio 2016 (come stabilito ai commi 9 e 14 dell’articolo 1 della Legge regionale 7/2015).

Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16, Norme regionali in materia di attività culturali

-testo vigente-

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I - Disposizioni generali

Articolo 1

(Finalità)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, comunità regionale qualificata da un pluralismo culturale, linguistico e storico, riconosce e considera la cultura quale essenziale valore sociale, formativo e di sviluppo economico, prezioso strumento di pacifica convivenza tra i popoli, fondamento della propria autonomia istituzionale e insostituibile momento di progresso della dimensione europea e democratica delle proprie comunità territoriali.

Articolo 2

(Oggetto)

1. La presente legge disciplina l’attuazione degli interventi della Regione in materia di promozione di attività culturali, nel rispetto dell’ordinamento comunitario, dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dell’articolo 4 dello Statuto di autonomia, e della ripartizione delle competenze tra Stato, Regione ed enti locali del Friuli Venezia Giulia.

2. Ai fini della presente legge per attività culturali si intendono le iniziative di diffusione, documentazione, promozione, produzione e divulgazione delle arti visive, del cinema, della fotografia, delle discipline umanistiche e scientifiche, della letteratura, delle scienze sociali, dello spettacolo dal vivo e di valorizzazione della memoria storica.

Articolo 3

(Principi)

1. La Regione, richiamati l’articolo 167 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e l’articolo 9 della Costituzione, considera la partecipazione dei cittadini, in forma singola e associata, elemento fondamentale del processo complessivo di produzione culturale.

2. La Regione, richiamata la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, la Costituzione, lo Statuto di autonomia e le normative vigenti in materia, riconosce, altresì, le lingue e le culture minoritarie quali componenti essenziali della comunità regionale e quale espressione della ricchezza culturale del proprio territorio.

3. La Regione incentiva la collaborazione fra soggetti pubblici, operanti nel settore dello spettacolo, e soggetti privati, tendendo all’ottimizzazione delle risorse economiche e organizzative.

4. Il sostegno finanziario della Regione alle iniziative culturali è improntato ai principi di qualità, semplificazione, sostenibilità, sussidiarietà e trasparenza.

TITOLO II - PROGRAMMAZIONE, STRUMENTI E ORGANISMI NEL SETTORE DELLA CULTURA

Capo I - Programmazione, strumenti e organismi nel settore della cultura

Articolo 4

(Settori e obiettivi generali degli interventi)

1. Gli interventi regionali in materia di attività culturali sostengono, in particolare, i seguenti settori:

- a) spettacolo dal vivo;
- b) attività cinematografica e audiovisiva;
- c) arti figurative, visive, della fotografia e della multimedialità;
- d) divulgazione della cultura umanistica e scientifica;
- e) valorizzazione della memoria storica.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati perseguendo, in particolare, l'obiettivo di:

- a) sostenere le forme di innovazione, ricerca e sperimentazione delle attività culturali, rafforzando in particolare il rapporto della Regione con gli enti di alta formazione;
- b) valorizzare la qualità del lavoro in ambito culturale, con particolare attenzione alle giovani generazioni e alle donne;
- c) promuovere le iniziative culturali internazionali, anche favorendo la partecipazione degli operatori culturali regionali ai programmi finanziati direttamente dalla Commissione europea;
- d) operare la semplificazione amministrativa, anche attraverso l'utilizzo di procedure telematiche per l'accesso agli interventi di sostegno.

... (omissis) ...

TITOLO III - ATTIVITÀ CULTURALI

... (omissis) ...

Capo V - Valorizzazione della memoria storica

... (omissis) ...

Articolo 27 bis

(Attività dell'Università Popolare di Trieste)

1. La Regione concorre con lo Stato a promuovere la conservazione e lo sviluppo del patrimonio culturale e linguistico del gruppo etnico italiano dei Paesi dell'ex Jugoslavia, e i rapporti dello stesso gruppo con la nazione italiana, e a tal fine concorre a sostenere le attività svolte dall'Università Popolare di Trieste a sostegno di particolari e qualificati progetti da attuarsi nell'ambito dei rapporti culturali con tale gruppo etnico.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione dispone a favore dell'Università Popolare di Trieste un finanziamento annuo da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in un'apposita convenzione di durata triennale e a fronte di programmi annuali di intervento, coordinati con quelli promossi o sostenuti dallo Stato e muniti del nulla osta del Ministero degli Affari Esteri, che sono approvati con deliberazione della Giunta regionale. Il finanziamento, su richiesta del beneficiario, è erogato in un'unica soluzione anticipata nel termine stabilito dalla convenzione.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato altresì un finanziamento annuale per il funzionamento e lo sviluppo delle attività dei soggetti rappresentativi del gruppo etnico italiano dei Paesi dell'ex Jugoslavia. A tale scopo la Regione è autorizzata a delegare all'Università Popolare di Trieste l'esercizio di funzioni amministrative relative agli interventi contributivi a favore dei soggetti rappresentativi del gruppo etnico italiano dei Paesi dell'ex Jugoslavia.

4. Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti le modalità di attuazione del sostegno di cui al comma 1, le modalità di esercizio delle funzioni delegate e i criteri di riparto delle risorse destinate ai soggetti rappresentativi di cui al comma 3, e i criteri minimi della convenzione di cui al comma 2.

Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 8, della Legge regionale 27 marzo 2015, n. 7, Norme urgenti in materia di cultura, volontariato, sport, istruzione e protezione sociale ("Bollettino ufficiale regionale" n. 12 del 25 marzo 2015 – 1° supplemento ordinario n. 12 del 30 marzo 2015). Il presente articolo ha effetto dal 1° gennaio 2016, come stabilito al comma 9 del medesimo articolo 1 della Legge regionale 7/2015. La Legge regionale 21 luglio 1978, n. 79, Contributi all'Università Popolare di Trieste ("Bollettino ufficiale regionale" n. 66 del 22.07.1978) è abrogata dall'articolo 1, comma 10, lettera a, della Legge regionale 7/2015.

Parole sostituite al comma 1 e comma 3 sostituito da articolo 1, comma 1, lettera e), numeri 1 e 2, della Legge regionale 10 maggio 2016, n. 7, Norme urgenti in materia di attività e beni culturali e di volontariato, nonché disciplina dei beni mobili demaniali ("Bollettino ufficiale regionale" n. 19 dell'11 maggio 2016 – 2° supplemento ordinario n. 22 del 12 maggio 2016), come segue:

"Articolo 1 (Modifiche alla Legge regionale 16/2014)

1. Alla Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) ... (omissis) ...

e) all'articolo 27 bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, le parole << di Slovenia e Croazia >> sono sostituite dalle seguenti: << dei Paesi dell'ex Jugoslavia >>;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente: <<3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato altresì un finanziamento annuale per il funzionamento e lo sviluppo delle attività dei soggetti rappresentativi del gruppo etnico italiano dei Paesi dell'ex Jugoslavia. A tale scopo la Regione è autorizzata a delegare all'Università Popolare di Trieste l'esercizio di funzioni amministrative relative agli interventi contributivi a favore dei soggetti rappresentativi del gruppo etnico italiano dei Paesi dell'ex Jugoslavia.>>;

f) ... (omissis) ...

2. Per le finalità di cui all'articolo 27 bis, comma 2, della Legge regionale 16/2014, come sostituito dal comma 1, lettera e), numero 2), è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione della spesa all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018".

... (omissis) ...

TITOLO IV - NORME FINALI

Capo I – Norme finali

... (omissis) ...

Articolo 40

(Produzione di effetti)

1. La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 2015.